



## **COMUNE DI BAGHERIA**

### **COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE**

*Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica dell'11/11/2014  
ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267*

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.71 del 11 ottobre 2017

**OGGETTO:** Non ammissione alla massa passiva dell'istanza (prot.214 del 3/03/2015)  
presentata dalla dott.ssa OMISSIS

L'anno duemiladiciassette, il giorno 11 del mese di ottobre, alle ore 17,30, nella sede comunale di Corso Umberto I°, n.165, BAGHERIA, si riunisce la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Bagheria, nelle persone dei signori:

		<i>presente</i>	<i>assente</i>
Dr. Giuseppe Catalano	Presidente	X	
Dr.Raffaele Mazzeo	Componente		X
Dr.Antonio Gangi	Componente	X	

Partecipa alla riunione il dr. Eugenio Alessi, Segretario Generale del Comune di Bagheria, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione,

premesso

- che il Comune di Bagheria, con deliberazione del Commissario Straordinario n.5 del 19 maggio 2014, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

- che con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 novembre 2014, notificato ai componenti dell'O.S.L. in data 25 novembre 2014 e assunto al protocollo di questo Comune con P.E.C. n.2988 del 26 novembre 2014, è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Bagheria, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

- che questo Organo Straordinario di Liquidazione, regolarmente insediatosi il 1° dicembre 2014, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto

2000 n.267, ha disposto nella stessa data, con deliberazione n. 1/2014, l'avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, con affissione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune, sul sito internet dello stesso ente e con comunicazione agli organi di stampa;

- con propria delibera n. 4 del 9/3/2016 la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha fissato i criteri e le procedure in ordine alla modalità semplificata di liquidazione della massa passiva;

VISTA la seguente istanza di ammissione alla massa passiva:

Estremi prot.: n.214 del 3/03/2015;

Creditore: OMISSIS

Oggetto del credito:indennità di risultato periodo 1/01/2008 al 7/04/2008 ed arretrati contrattuali;

Importo richiesto: € 5.995,11;

VISTA l'attestazione prodotta dalla Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art.254, comma 4, del TUEL, datata 13/05/2015 dalla quale si evince che il credito non può essere ammesso alla massa passiva in quanto **“il credito risulta compensato in quanto con determinazione n. 92 del 27/04/2009 si prendeva atto che aveva erroneamente percepito diritti di rogito non dovuti e pertanto si disponeva con lo stesso atto la compensazione con quanto dovuto”**;

VISTA la nota prot. 149 del 27/04/2016, a firma di tutti i componenti di questo O.S.L., trasmessa a mezzo PEC il 28/04/2016, con la quale viene comunicato il preavviso di diniego ai sensi dell'art.10 bis della legge 7/8/1990 n.241;

considerato

che entro il termine perentorio di 10 giorni la dott.ssa OMISSIS non ha fatto pervenire osservazioni né tantomeno documentazione integrativa in riferimento alla sua istanza di ammissione alla massa passiva

rilevato

che nelle more della formazione del piano di rilevazione della massa passiva questo Organo deve provvedere a deliberare eventuali esclusioni di crediti non ammissibili e che, fra le richieste di ammissione pervenute, quella sopra menzionata non può essere ammessa, per le motivazioni espresse nelle comunicazioni di preavviso di diniego;

Ad unanimità di voti favorevoli

delibera

di non ammettere alla massa passiva l'istanza di cui sopra per le motivazioni in premessa riportate;

dispone

a cura della Segreteria Generale, la notifica della deliberazione al richiedente.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica. 24 agosto 1993 n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, a cura dell'Amministrazione.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro il termine di 60 e 120 giorni dall'avvenuta notifica.

Letto, confermato e sottoscritto alle ore 17,35

La Commissione straordinaria di liquidazione

Il Presidente Dr. Giuseppe Catalano

Il Componente Dr. Antonio Gangi

Il Segretario Generale Dr. Eugenio Alessi

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93